



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 7 gennaio 2010

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 6 gennaio 2010 - Diciottesima giornata andata

Atalanta-Napoli 0-2  
Bari-Udinese 2-0  
Cagliari-Roma 2-2  
Catania-Bologna 1-0  
Chievo Verona-Internazionale 0-1  
Lazio-Livorno 4-1  
Milan-Genoa 5-2  
Parma-Juventus 1-2  
Sampdoria-Palermo 1-1  
Siena-Fiorentina 1-5

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 gennaio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 6 gennaio 2010 - Diciottesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. MILAN

Soc. PALERMO

Soc. PARMA

Soc. SAMPDORIA

*Il Giudice Sportivo*

premesso che:

nel corso della gara Milan-Genoa sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Palermo sostenitori della Soc. Palermo accendevano un bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Juventus sostenitori della Soc. Parma facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Palermo sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano un bengala e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \*

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere cinque petardi uno dei quali, ad alto potenziale deflagrante, al rientro delle squadre in campo dopo l'intervallo, esplodeva in prossimità del sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, cagionando ad un calciatore della squadra avversaria uno stordimento protrattosi per circa tre minuti, senza ulteriori conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere un esiguo numero di suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria dei cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere, inoltre fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere un esiguo numero di suoi sostenitori, in due occasioni del primo tempo, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria dei cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €8.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel proprio settore e due nel recinto di giuoco; per avere inoltre intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere sei petardi nel proprio settore e due nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere una decina di petardi e acceso tre fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **UDINESE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara, di circa tre minuti; recidiva specifica.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**CACERES SILVA Jose Martin** (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PERTICONE Romano** (Livorno): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.000,00**

**MICCOLI Fabrizio** (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BALOTELLI BARWUAH Mario** (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**BIANCO Paolo** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CANINI Michele** (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**COMOTTO Gianluca** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MARCHINI Davide** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MORRONE Stefano** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PADOIN Simone** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ROSSI Marco** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**SARDO Gennaro** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**SPOLLI Nicolas Federico** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**VALIANI Francesco** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZENONI Cristian** (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**COSSU Andrea** (Cagliari)

QUINTA SANZIONE

**DONI Cristiano** (Atalanta)

**MAICON Sisenando Douglas** (Internazionale)

**PERROTTA Simone** (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**PASQUAL Manuel** (Fiorentina)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**ARONICA Salvatore** (Napoli)

**GASTALDELLO Daniele** (Sampdoria)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**CHIVU Cristian Eugen** (Internazionale)

**GUANA Roberto** (Bologna)

**ROSI Alejandro** (Siena)

QUINTA SANZIONE

**MARCOLINI Michele** (Chievo Verona)

**PELUSO Federico** (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**AMBROSINI Massimo** (Milan)

**DONADEL Marco** (Fiorentina)

**GOBBI Massimo** (Fiorentina)

**GROSSO Fabio** (Juventus)

**JURIC Ivan** (Genoa)

**KROLDROP Per** (Fiorentina)

**MARCHISIO Claudio** (Juventus)

**MELO DE CARVALHO Felipe** (Juventus)

**SANTOS BATISTA Mozart** (Livorno)

**VIEIRA Patrick** (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

**CORDOBA Ivan Ramiro** (Internazionale)

**DELLAFIORE Hernan Paolo** (Parma)

**NOCERINO Antonio** (Palermo)

**PELLISSIER Sergio** (Chievo Verona)

**RIISE John Arne** (Roma)

**ROSSI Marco** (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

**AMELIA Marco** (Genoa)

**ANDRADE QUARESMA Ricardo** (Internazionale)

**DANILEVICIUS Tomas** (Livorno)

**FIRMANI Fabio** (Lazio)

**TIRIBOCCHI Simone** (Atalanta)

**VALDES ZAPATA Jaime Andres** (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

**MENEZ Jeremy** (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €500,00

**MASCARA Giuseppe** (Catania): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

SECONDA SANZIONE

**CASSANI Mattia** (Palermo)

**ROCCHI Tommaso** (Lazio)

PRIMA SANZIONE

**BORRIELLO Marco** (Milan)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €10.000,00

**DE ROSSI Daniele** (Roma): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, criticato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irrispettose. (Sesta sanzione).

AMMENDA DI €7.000,00

**BALOTELLI BARWUAH Mario** (Internazionale): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dal terreno di gioco all'atto della sostituzione, rivolto ripetutamente un applauso provocatorio nei confronti del pubblico.

c) **ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €5.000,00**

**FERREIRA DE MORAIS Jose' Manuel** (Internazionale): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo pesanti insulti nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**DA CUNHA FARIA Rui Filipe** (Internazionale): per avere, al 40° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo delle espressioni ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GENNAIO 2010

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*